

Crema, li 9 dicembre 2020

OGGETTO

COVID-19. Modalità di erogazione delle attività formative.

Tenuto conto di quanto disposto dal DPCM del 3 dicembre 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»* e, in particolare, dall'articolo 1, comma 10, lettera s), si ricorda che le attività formative in presenza devono intendersi ancora sospese fino al 15 gennaio 2021.

Tale termine dovrà considerarsi automaticamente prorogato nel caso in cui vengano emanati ulteriori provvedimenti governativi contenenti misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

I Soggetti Gestori possono convertire le attività in presenza in attività formative a distanza così come disposto con Circolare n. 2/2020 emanata dal Fondo lo scorso 30 ottobre.

Continuano ad essere consentiti, in presenza, i corsi espressamente indicati dal DPCM compresi i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.

In ogni caso, si invitano tutti i Soggetti Gestori ad attenersi ad eventuali provvedimenti regionali più restrittivi.

Il Presidente
Andrea Bignami

